

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 143⁽¹⁾

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109.

⁽²⁾ Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede anche a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale;

Visto, inoltre, l'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il quale dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)

1. Disposizioni generali.

[1. È istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto.

2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. È posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicità, sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi] [\(3\)](#) .

[\(3\)](#) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 6, comma 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

2. Funzioni.

1. La società è autorizzata a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali [\(4\)](#).

2. La società può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore [\(5\)](#).

3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato [\(6\)](#) .

[\(4\)](#) Comma così modificato dai commi 1334, 1335, 1336 e 1337 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 11-*quinquies*, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(5\)](#) Comma così modificato dal comma 1338 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[\(6\)](#) Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE, sono state definite con Del.CIPE 9 giugno 1999 (Gazz. Uff. 10 agosto 1999, n. 186), modificata dalla Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 100/2003 (Gazz. Uff. 4 maggio 2004, n. 103) e dalla Del. 21 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97).

3. Organizzazione.

1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.

1-*bis*. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori [\(7\)](#).

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138).

4. Organi.

[1. L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.

2. Lo statuto è emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero [\(8\)](#).

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il comitato consultivo;

f) il direttore generale.

4. Il presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'articolo 7, lettere *b)* e *c)*, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione [\(9\)](#).

5. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del

presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo [\(10\)](#).

6. Il consiglio di amministrazione:

a) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;

b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicurativa;

c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonché di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;

e) approva i bilanci dell'Istituto;

f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;

g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo 2, comma 3, e dello statuto;

h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

7. Le delibere di cui al comma 6, lettere *e)*, *f)*, *h)* ed *i)*, sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere *e)*, *f)*, *h)* ed *i)*, o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate.

8. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:

a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;

b) svolge ogni altra attività e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione.

9. Il comitato esecutivo può delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.

10. Il comitato consultivo è composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attività dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e può formulare proposte.

11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero.

12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo] [\(11\)](#) .

[\(8\)](#) Lo statuto è stato emanato con D.M. 28 settembre 1998 (Gazz. Uff. 17 novembre 1998, n. 269). Il nuovo statuto è stato emanato con D.M. 10 agosto 1999 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210) e modificato dal D.M. 11 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2000, n. 18).

[\(9\)](#) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138).

[\(10\)](#) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138).

[\(11\)](#) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 6, comma 24 D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

5. Durata e compensi dei componenti degli organi.

[1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2. L'indennità di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. La carica di direttore generale è incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attività dell'Istituto] [\(12\)](#) .

[\(12\)](#) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 6, comma 24 D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

6. Fondo di dotazione e altre norme finanziarie.

1. [Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] [\(13\)](#).

1-bis. [Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, è soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto] [\(14\)](#).

2. [Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1] [\(15\)](#).

3. [Per le proprie necessità operative, l'Istituto può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da destinare alle necessità operative d'Istituto. Il netto ricavo è versato in apposito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della relativa assegnazione] [\(16\)](#).

4. Le liquidità dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o più conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche [\(17\)](#).

[\(13\)](#) L'art. 3, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138) ha così sostituito i commi 1 e 2 e ha aggiunto il comma *1-bis*. Successivamente il presente comma è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(14\)](#) L'art. 3, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138) ha così sostituito i commi 1 e 2 e ha aggiunto il comma *1-bis*. Successivamente il presente comma è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(15\)](#) L'art. 3, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138) ha così sostituito i commi 1 e 2 e ha aggiunto il comma *1-bis*. Successivamente il presente comma è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(16\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(17\)](#) Per la soppressione del fondo di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

7. Disposizioni sull'attività dell'Istituto.

1. Dalla data del pagamento, l'Istituto è surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate [\(18\)](#).

2. [A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è altresì surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione] [\(19\)](#).

2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro [\(20\)](#).

3. [L'Istituto è autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta] [\(21\)](#) [\(22\)](#).

4. [I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato] [\(23\)](#) .

[\(18\)](#) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138).

[\(19\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24. Vedi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 6.

[\(20\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138) e poi così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 23 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

[\(21\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(22\)](#) Il limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che la SACE è autorizzata a concludere è stato determinato, per l'anno finanziario 2000, con D.M. 23 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 2 marzo 2000, n. 51); per l'anno finanziario 2001 con D.M. 25 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2001, n. 32); per l'anno finanziario 2002 con D.M. 27 marzo 2002 (Gazz. Uff. 22 aprile 2002, n. 94); per l'anno finanziario 2003 con D.M. 24 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 6 marzo 2003, n. 54). Vedi, anche, l'art. 145, comma 43, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[\(23\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

8. Piano previsionale degli impegni assicurativi.

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi [\(24\)](#).

2. [Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attività assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] [\(25\)](#).

3. [A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva, mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1 e dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE può integrare il fondo di riserva con le disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento è commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che

di volta in volta viene assunto, nonché al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati] [\(26\)](#).

4. [Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Istituto] [\(27\)](#).

[\(24\)](#) Il Piano previsionale di cui al presente comma è stato emanato, per il 2000, con Del.CIPE 9 giugno 1999 (Gazz. Uff. 10 agosto 1999, n. 186); per il 2001, con Del.CIPE 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249); per il 2003, con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 71/2002 (Gazz. Uff. 28 novembre 2002, n. 279); per il 2004, con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 51/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269); per il 2005, con Del.CIPE 30 giugno 2004 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2004, n. 241); per il 2006, con Del.CIPE 29 luglio 2005, n. 114/2005 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21).

[\(25\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(26\)](#) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138) e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(27\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

9. Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria.

[1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa] [\(28\)](#).

[\(28\)](#) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

10. Relazione al Parlamento.

[1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso, nonché su quella da svolgere nell'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Istituto] [\(29\)](#).

[\(29\)](#) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

11. Disposizioni concernenti il personale.

1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione.

2. [Le norme per l'assunzione del personale dell'Istituto, con il relativo stato giuridico, sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] [\(30\)](#).

3. [Il personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, prosegue il proprio rapporto di lavoro con l'Istituto conservando a tutti gli effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l'anzianità, le qualifiche ed i gradi maturati presso la sezione] [\(31\)](#).

4. [Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, fatta eccezione per eventuali deroghe autorizzate dal Ministro vigilante, nell'ambito delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2] [\(32\)](#).

[\(30\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(31\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

[\(32\)](#) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

12. Rappresentanza in giudizio.

[1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni] [\(33\)](#).

[\(33\)](#) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 24.

13. Norme transitorie e finali.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.

2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attività e gli adempimenti connessi alla soppressione della Sezione [\(34\)](#).

3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse [\(35\)](#).

4. Le garanzie concesse in base alla legge 22 dicembre 1953, n. 955 , alla legge 5 luglio 1961, n. 635 , alla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , e alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , restano regolate dalle leggi medesime.

5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227 .

6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227 .

[\(34\)](#) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138).

[\(35\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 21, comma 8, L. 5 marzo 2001, n. 57.

Capo II - Finanziamento dei crediti all'esportazione

14. Disposizioni generali.

1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.

3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero [\(36\)](#). Le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero [\(37\)](#).

4. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 , i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a ciò designati dal soggetto gestore .

[\(36\)](#) In merito si è provveduto con Del.CIPE 9 giugno 1999 (Gazz. Uff. 5 agosto 1999, n. 182), con Del.CIPE 6 agosto 1999 (Gazz. Uff. 8 novembre 1999, n. 262), modificata dalla Del.CIPE 28 marzo 2002, n. 28/2002 (Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199) e con Del.CIPE 6 agosto 1999 (Gazz. Uff. 11 novembre 1999, n. 265), modificata dalla Del.CIPE 28 marzo 2002, n. 28/2002 (Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199) e dalla Del. 21 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97).

(37) Con D.M. 21 aprile 2000, n. 199 è stato emanato il regolamento contenente le condizioni, le modalità e i tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazione di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

15. Destinatari per la corresponsione dei contributi.

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono:

a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali .

16. Disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. .

1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , il soggetto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.

2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , per le necessità operative connesse alla predetta gestione può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .

17. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari.

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di cui all'articolo 14.

2. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14, è stabilito annualmente con la legge finanziaria .

18. Relazione al Parlamento.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente dal soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo, contenente elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso, nonché su quella da svolgere nell'anno successivo .

19. Disposizioni transitorie e finali.

1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 6 marzo 1987, n. 78 .

2. Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , nonché la legge 6 marzo 1987, n. 78 , e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo .

Capo III - Disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane

20. Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100 , in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, nonché al comma 2, lettere a), b), f), g) e h), ed all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: «imprese» e: «società» è soppressa la parola «miste»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «partecipate da imprese italiane», sono inserite le seguenti: «ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,»;

c) ... [\(38\)](#);

d) ... [\(39\)](#);

e) ... [\(40\)](#);

f) ... [\(41\)](#).

2. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalità e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3.

3. ... [\(42\)](#) .

[\(38\)](#) Aggiunge le lett. *h-bis*) e *h-ter*) al comma 2 dell'art. 1, L. 24 aprile 1990, n. 100.

[\(39\)](#) Sostituisce con 2 commi i commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, L. 24 aprile 1990, n. 100.

[\(40\)](#) Sostituisce il comma 5 dell'art. 3, L. 24 aprile 1990, n. 100.

[\(41\)](#) Sostituisce con 2 periodi il primo periodo del comma 1, dell'art. 4, L. 24 aprile 1990, n. 100.

[\(42\)](#) Sostituisce il primo periodo dell'art. 14, comma 2, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

21. Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 , in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. ... [\(43\)](#).

2. ... [\(44\)](#).

3. ... [\(45\)](#).

Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), sub *h-ter*) e lettere *d*), *e*) ed *f*), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.

4. ... [\(46\)](#).

5. ... [\(47\)](#).

6. ... [\(48\)](#).

6-bis. Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto [\(49\)](#) .

[\(43\)](#) Sostituisce il comma 1, dell'art. 2, L. 9 gennaio 1991, n. 19.

[\(44\)](#) Aggiunge un periodo al comma 2, dell'art. 2, L. 9 gennaio 1991, n. 19.

[\(45\)](#) Sostituisce il comma 5, dell'art. 2, L. 9 gennaio 1991, n. 19.

[\(46\)](#) Modifica il comma 6, dell'art. 2, L. 9 gennaio 1991, n. 19.

[\(47\)](#) Modifica il comma 7, dell'art. 2, L. 9 gennaio 1991, n. 19.

[\(48\)](#) Modifica il comma 8, dell'art. 2, L. 9 gennaio 1991, n. 19.

[\(49\)](#) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138).

Capo IV - Disposizioni varie

22. Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68 , i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata [\(50\)](#).

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 , le parole: «dell'Europa centrale ed orientale» sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12, L. 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 [\(51\)](#).

4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, L. 20 ottobre 1990, n. 304:

a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5 [\(52\)](#).

6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo [\(53\)](#).

7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda [\(54\)](#) .

[\(50\)](#) Comma così modificato dal comma 396 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 18 luglio 2000.

[\(51\)](#) I criteri e le procedure di concessione dei contributi sono stati stabiliti con D.M. 21 luglio 1999, n. 315.

[\(52\)](#) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il D.M. 23 marzo 2000, n. 136.

[\(53\)](#) Comma aggiunto dall'art. 21, L. 5 marzo 2001, n. 57.

[\(54\)](#) I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stati stabiliti dal D.M. 15 marzo 1999, n. 104.

23. Ulteriori interventi in materia di commercio estero.

1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero e dei programmi volti alla internazionalizzazione delle imprese, il Ministero del commercio con l'estero, ferme restando le competenze dell'AIPA, promuove la ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di commercio, nonché di rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalità più articolate al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilità di accessi diretti al sistema informativo dell'ICE.

2. Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualità del settore agroalimentare [\(55\)](#).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 11.800 milioni per l'anno 1998, a lire 16.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 18.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio .

[\(55\)](#) Per l'attività promozionale in favore dei prodotti agroalimentari di alta qualità vedi il D.M. 2 febbraio 2001.

24. Indirizzo strategico e coordinamento operativo.

1. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del

commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 . Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.

2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonché le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.

3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni .

25. Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304 , alla legge 24 aprile 1990, n. 100 , e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 , viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La SIMEST S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a. alla SIMEST S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla SIMEST della gestione degli interventi indicati al comma 1 .